



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

SENTENZA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 40/2015

A CARICO DI EDOARDO VIZZOTTO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 28/10/15 il Procuratore Federale incaricava il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi di procedere ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia Previgente nei confronti di Edoardo Vizzotto in relazione all'illecito sportivo consistente nell'aver presentato uno score con risultato inferiore a quello conseguito alle buche 10 e 14, commesso nel corso del Campionato Nazionale Match Play il 29/5/2015 al Golf Club Torino.

Il presunto illecito emergeva dal Rapporto informativo redatto dalla signora Tiziana Panizzolo e sottoscritto anche dai giocatori Giovanni Craviolo e Marco Cervellini.

Il Sostituto Procuratore, sentito il Vizzotto, acquisito il suo score, sentito telefonicamente il Craviolo e disaminato il rapporto informativo redatto dalla signora Tiziana Panizzolo, visto l'art 40.5 del Regolamento di Giustizia Previgente, deferiva quindi il tesserato Edoardo Vizzotto per illecito, certo alla buca 10 e probabile alla buca 14, chiedendo che allo stesso venisse comminata la sanzione di 12 (dodici) mesi di squalifica dalle competizioni a computarsi dalla data dell'emissione del relativo provvedimento.

Riteneva infatti il Sostituto Procuratore che il rapporto informativo contenesse precisi elementi circa il denunciato illecito relativo alle buche 10

(punteggio segnato 7 acquisto 8) e 14 (punteggio segnato 4 acquisto 5) e ciò anche in considerazione del fatto che le affermazioni ivi contenute risultavano sottoscritte dai componenti del team.

Le parti pertanto, ritualmente convocate, comparivano dinanzi a questo Giudice all'udienza del 16/6/2016.

Alla predetta udienza non compariva il Sostituto Procuratore, per giustificato impedimento, compariva invece personalmente il sig. Edoardo Vizzotto, ritualmente costituito con gli Avvocati Luigi Chiappero e Alberto Borbon, i quali contestavano tutti gli addebiti e chiedevano quindi l'assoluzione dell'imputato. La difesa dell'imputato inoltre sollevava eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione disciplinare per mancato rispetto del termine perentorio dell'art. 40 comma 10 del Regolamento di Giustizia della FIG.

All'udienza del 16/6/2016, Codesto Giudice di Prima Istanza si riservava di decidere, unitamente al merito, sulla eccezione preliminare procedurale sollevata dalla difesa dell'indagato e, ritenendo opportuno istruire la causa ammetteva le prove testimoniali così come richiesto dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi con i testi Tiziana Panizzolo e Giovanni Craviolo, si disponeva inoltre l'interrogatorio dell'indagato Vizzotto e si riservava, all'esito della escussione dei testi, di ammettere anche il confronto tra l'indagato Vizzotto ed il Craviolo.



In considerazione della rilevante attività istruttoria che si rendeva necessaria compiere, della necessità di conciliare, nel fissare la prossima udienza, le esigenze di tutte le parti e dei testimoni, Codesto Giudice prorogava, d'accordo con la difesa di parte offesa, sino al 10/9/2016 il termine di cui al comma 1 dell'art. 43.

Il processo veniva quindi rinviato per gli incumbenti di cui sopra all'udienza del 11/7/2016.

All'udienza del 11/07/2016 erano presenti l'indagato Vizzotto Edoardo, con gli Avv. Luigi Chiappero e Alberto Borbon, non era invece presente, per giustificato impedimento, il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi, il quale faceva però pervenire mail contenente le domande da sottoporre al Sig. Craviolo ed all'indagato Vizzotto.

Si procedeva quindi all'escussione del testimone Craviolo Giovanni nonché all'interrogatorio dell'indagato. La teste Panizzolo non era invece presente per giustificato impedimento.

Codesto Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie, invita quindi il Sostituto Procuratore a formulare le proprie istanze istruttorie entro il termine del 15/7/2016 e nel contempo la difesa del Vizzotto manifesta la propria disponibilità a rinunciare al controesame del teste Panizzolo qualora il Sostituto Procuratore avesse rinunciato



all'escussione del predetto teste.

Il Sostituto Procuratore, alla luce delle risultanze istruttorie rinunciava all'escussione della teste Panizzolo e quindi su invito di Codesto Giudice le parti precisavano quindi le proprie conclusioni.

La difesa dell'indagato chiedeva l'assoluzione dell'imputato e richiamava l'eccezione preliminare.

Il Sostituto Procuratore, a modifica della proprie precedenti conclusioni all'esito dell'espletata istruttoria, chiedeva la condanna del Vizzotto Edoardo, quanto meno per la colposa mancata verifica dello score con applicazione della sanzione della squalifica delle gare per giorni 90.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva come alla fattispecie in esame vada applicato il precedente Regolamento di Giustizia, ancora in vigore al momento della effettuazione della gara nel corso della quale sarebbero stati commessi gli illeciti contestati.

Relativamente alla eccezione, sollevata in via preliminare dalla difesa dell'indagato, di improcedibilità dell'azione disciplinare per mancato rispetto del termine perentorio dell'art. 40 comma 10 del Regolamento di Giustizia della FIG, Codesto Giudicante ritiene la stessa infondata e come tale viene respinta.



Il principio secondo il quale, un termine per essere considerato perentorio, deve essere espressamente definito tale dalla norma di legge, non può che trovare applicazione anche nel regolamento di Giustizia Sportiva.

Pertanto posto che l'art. 40 comma 10 del Regolamento di Giustizia della FIG certamente non indica come perentorio detto termine è fuori di dubbio che tale termine sia da ritenersi ordinatorio e come tale il suo mancato rispetto nessuna decadenza o preclusione può comportare.

Sul punto si cita, condividendola appieno, anche la pronuncia della Commissione di Disciplina P.D. 47/15 C.d.D. 3/16.

Nel merito, relativamente all'illecito contestato alla buca 10, si osserva come la deposizione dell'unico teste presente ai fatti, il Craviolo, si è rilevata del tutto irrilevante nonché contraddittoria rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nel rapporto informativo redatto nel post gara.

Infatti in fase di escussione testimoniale questi ha espressamente dichiarato, di non avere visto l'indagato droppare, di non averlo visto tirare fuori il bastone né di avere visto la pallina del droppaggio cadere.

Il test Craviolo, afferma addirittura di non sapere se la palla sia



ricaduta dentro e fuori l'ostacolo, l'unica cosa che questi dichiara di avere visto è l'indagato fare un gesto simile al droppaggio, *"io sono rimasto lì ho visto Vizzotto fare un gesto simile ad un droppaggio non ho però visto il Vizzotto tirare fuori il bastone dalla sacca non ho visto la pallina del droppaggio cadere né ho visto dove è caduta"*.

Non avendo questo visto il droppaggio, la sua testimonianza risulta pertanto priva di ogni valenza probatoria.

Il teste Craviolo viene è inoltre ritenuto inattendibile in considerazione del fatto che questi al termine della gara aveva invece dichiarato di avere visto il Vizzotto *"droppare una palla con penalità ...omissis..."*.

La tesi accusatoria relativa al presunto illecito alla buca 10 non reggerebbe comunque neppure dando credito alle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal Craviolo nel rapporto informativo, il cui contenuto è stato integralmente da questi confermato in sede di testimonianza, contraddicendo, così facendo, quanto pochi istanti prima invece dallo stesso testimoniato.

Nel citato documento il Craviolo così ricostruisce la buca dell'imputato: "il primo colpo finisce in basso a sx davanti all'ostacolo d'acqua, il secondo colpo colpisce la pianta e la palla cade in ostacolo. A quale punto vedo il giocatore droppare una palla con penalità ed eseguire il colpo successivo in fairway. A seguire il



giocatore fa un colpo che raggiunge il green e termina con due putter, con risultato finale 7+1 colpo di penalità: totale 8".

Tale ricostruzione della buca conferma quindi che il punteggio di 7, sottoscritto dal Vizzotto alla buca 10 è, a prescindere o meno dalla questione del droppaggio comunque corretto.

Infatti, anche ammesso che l'indagato abbia effettivamente droppato e abbia quindi subito un colpo di penalità, i colpi da questi giocati alla buca 10, per quanto riferisce lo stesso teste accusatore Craviolo, non sarebbero 8, come da questi dichiarato, ma sarebbero comunque 7 di cui 6 giocati ed 1 per la penalità, per un totale complessivo di 7 colpi, esattamente quanto riportato dal Vizzotto nel proprio score.

Alla luce di tutto ciò ritiene Codesto Giudicante che relativamente alla buca 10 nessun illecito sia stato commesso dal Vizzotto e per questo questi deve essere, per tale capo di accusa, assolto per non avere commesso il fatto.

Merita invece una menzione negativa il teste accusatore Craviolo che per la sua superficialità ed imprecisione nel contare i colpi della buca dallo stesso ricostruita, comportamento decisamente inammissibile per un giocatore del suo livello, e per la superficialità con la quale ha accusato il suo compagno di gioco, ha dato origine alla presente contestazione.



Per quanto concerne invece la contestazione mossa all'indagato relativamente alla buca 14, Codesto Giudice ritiene provato documentalmente tale illecito.

Non si ritiene però che tale illecito sia stato commesso dal Vizzotto con la dolosa volontà di alterare il risultato della gara ma piuttosto per sua colpa per non avere in sede di rilettura degli score, usato la dovuta attenzione.

Il Giudicante ritiene quindi che l'illecito sia stato compiuto dall'indagato colposamente e non dolosamente e ciò per le ragioni qui appresso indicate.

In primo luogo il Vizzotto nella colonna dello score in cui questi ha annotato i proprio colpi, alla buca 14 aveva regolarmente segnato 5 colpi e tale risultato risulta ben ancora oggi ben visibile. E' lecito e di buon senso ritenere che se invece il giocatore avesse inteso volutamente occultare il risultato e sottoscrivere quindi uno score con risultato inferiore alla buca 14 avrebbe anche reso non più chiaramente visibile il diverso e maggiore risultato dallo stesso annotato nella colonna dello score dove riportava i propri colpi.

In secondo luogo, si osserva, il Vizzotto interrogato dalla Direttrice del torneo nella immediatezza dei fatti su quanti colpi avesse egli giocato alla buca 14 ebbe a dichiarare subito e senza esitazioni 5.



Non vale invece a pare di Codesto Giudicante quale scusante per il mancato attento controllo dello score il fatto che il suo marcatore non abbia annotato tutte le buche di volta in volta.

Infatti il giocatore è responsabile, sempre ed in ogni caso, del proprio score e, a maggior ragione nella fattispecie in esame, in considerazione sia del fatto che il Vizzotto è giocatore esperto sia del fatto che questi sapeva che il suo marcatore aveva segnato in ritardo buona parte della buche, una maggior attenzione in fase di rilettura era pertanto dal Vizzotto dovuta.

Per tali ragioni si ritiene che la squalifica dalla competizione, correttamente inflitta, da sola non possa essere ritenuta sufficiente a sanzionare l'illecito colposamente commesso dal Vizzotto alla buca 14.

Tutto ciò premesso, codesto Giudice, a fronte dell'illecito colposamente commesso dal tesserato Edoardo Vizotto,

PQM

Il giudice di Prima Istanza,

respinge l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare promossa,

assolve l'imputato Vizzotto Edoardo dall'illecito a lui ascritto relativamente alla buca 10 per non avere questi commesso il fatto,




condanna l'imputato Edorado Vizzotto per l'illecito commesso alla buca 14 comminando la sanzione della ammonizione, consistente nel rimprovero scritto con l'avviso che gli potranno essere comminati più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di compimento di più gravi infrazioni.

Così deciso in Torino 02/09/2016

Il Giudice di Prima Istanza

Avv. Bruno Boaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Boaro', written in a cursive style.